

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

COMUNITÀ EUROPEA

DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

EDITA DAL SERVIZIO PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA A LUSSEMBURGO

21 FEBBRAIO 1957

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

6° ANNO N° 7

SOMMARIO

ALTA AUTORITÀ

Accordo di consultazione

Accordo di consultazione tra la Confederazione svizzera e l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 85/57

Informazioni

Elenco dei pareri formulati sui programmi d'investimenti (Articolo 54 del Trattato) 88/57

Borse di ricerca dell'Alta Autorità 88/57

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decisioni, Pareri e Consultazioni

Parere conforme emesso dal Consiglio, ai termini dell'articolo 55 § 2 c) del Trattato, in merito allo stanziamento di 200.000 unità di conto UEP, provenienti dai prelievi di cui all'articolo 50 del Trattato, per l'organizzazione di concorsi e il finanziamento di premi destinati a promuovere o compensare lavori di ricerca relativi al miglioramento degli apparecchi di misurazione del grisù, dell'ossido di carbonio e dell'ossigeno nell'atmosfera dei cantieri minerari sotterranei 91/57

Parere conforme emesso dal Consiglio, ai termini dell'articolo 55 § 2 c) del Trattato, in merito allo stanziamento di 1.500.000 unità di conto UEP, provenienti dai prelievi di cui all'articolo 50 del Trattato, per un aiuto finanziario destinato a ricerche intese a elaborare procedimenti che consentano di ridurre il consumo di coke siderurgico per tonnellata d'acciaio prodotto 92/57

PUBBLICAZIONI
della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

EDIZIONI DELL'ALTA AUTORITA'

		<i>Prezzi</i>	
		FRS. B.	LIT.
		Periodici	
	Bollettino Statistico — Pubblicazione bimestrale —	90,—	1125
	Abbonamento per il 1957 (6 numeri)	450,—	5625
Rif. N°	Opuscoli		
10	Relazione sulla situazione della Comunità del 10 gennaio 1953 (*)	20,—	250
1008	Relazione generale sull'attività della Comunità (10 agosto 1952—12 aprile 1953) (*)	20,—	250
1069	Relazione speciale sulla Istituzione del mercato comune dell'acciaio; supplemento alla Relazione generale sull'attività della Comunità, maggio 1953 (*)	15,—	185
1056	Relazione sui problemi determinati dalle imposte sulla cifra d'affari nel Mercato Comune (*)	43,—	540
1233	Esposto sulla situazione della Comunità all'inizio del 1954 (*)	18,—	225
1322	Seconda Relazione generale sull'attività della Comunità (13 aprile 1953—11 aprile 1954) (*)	40,—	500
1360	Documentazione sui Problemi del lavoro nelle industrie della Comunità (Impiego e Salari)	45,—	560
1523	Relazione sulla situazione della Comunità presentata alla Sessione straordinaria dell'Assemblea Comune (novembre 1954) (*)	30,—	375
1576	Terza Relazione generale sull'attività della Comunità (12 aprile 1954—10 aprile 1955) (*)	40,—	500
1487	La formazione professionale nell'industria siderurgica dei paesi della Comunità	90,—	1120
1626	Discorso del Sig. René Mayer, Presidente dell'Alta Autorità, davanti all'Assemblea Comune; sessione ordinaria di giugno 1955 a Strasburgo	6,—	75
1577	Repertorio dei prodotti siderurgici e delle imprese del mercato comune dell'acciaio	60,—	750
1661	Discorso del Sig. René Mayer, Presidente dell'Alta Autorità, davanti all'Assemblea Comune, prima sessione straordinaria 1955-1956, Strasburgo	10,—	125
1663	Dichiarazioni del Sig. Franz Etzel, Vicepresidente dell'Alta Autorità dinanzi all'Assemblea Comune concernenti la modifica delle organizzazioni di vendita e di acquisto del carbone nella Comunità, 11 maggio 1955—23 novembre 1955, Strasburgo	15,—	185
1724	Riadattamento e reimpiego della mano d'opera	50,—	625
1743	Quarta Relazione generale sull'attività della Comunità (11 aprile 1955—8 aprile 1956)	50,—	625
1745	Prontuario statistico 1956	30,—	375
1754	Discorso del Signor René Mayer, Presidente dell'Alta Autorità, davanti all'Assemblea Comune; sessione ordinaria 1955—1956 a Strasburgo	20,—	250
1785	Gli investimenti nelle industrie del Carbone e dell'Acciaio della Comunità	45,—	560
1809	Ostacoli alla mobilità dei lavoratori e problemi sociali di riadattamento	50,—	625

Le suddette pubblicazioni sono stampate nelle quattro lingue ufficiali della Comunità; le pubblicazioni contrassegnate con l'asterisco (*) sono disponibili anche in lingua inglese.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita indicati nell'ultima pagina della *Gazzetta Ufficiale della Comunità*. Per l'Inghilterra e Commonwealth britannico le ordinazioni devono essere indirizzate a: «H. M. Stationery Office», P. O. Box 569, London S. E. 1.

ALTA AUTORITA'

ACCORDO DI CONSULTAZIONE

ACCORDO DI CONSULTAZIONE

tra

la Confederazione svizzera

e

l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

Il CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA (in seguito denominato «il Consiglio federale»), da una parte, e

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (in seguito denominata «l'Alta Autorità»), dall'altra,

Considerando che il Consiglio federale ha istituito dal 1° aprile 1953 una Delegazione presso l'Alta Autorità;

Ispirati dal desiderio di sviluppare efficacemente le relazioni così stabilite e di tener debito conto degli interessi economici della Comunità e della Svizzera;

Considerando che l'Alta Autorità, conformemente al Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (in seguito denominata «la Comunità»), intende tener conto del fabbisogno di carbone e di acciaio della Svizzera, promuovere lo sviluppo degli scambi tra la Comunità e la Svizzera, come anche vegliare al rispetto di limiti equi nei prezzi all'esportazione verso tale paese;

Considerando che il Consiglio federale intende proseguire la politica liberale finora adottata, tanto nel settore degli scambi che in quello dell'insieme delle transazioni invisibili;

Considerando che i problemi di interesse comune relativi ai trasporti ferroviari formeranno oggetto di una convenzione speciale che prevederà ugualmente una procedura di consultazione;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

L'Alta Autorità e il Consiglio federale procederanno, sulla base della reciprocità, a delle consultazioni nel settore del carbone e dell'acciaio, conformemente alle disposizioni seguenti :

Articolo II

1) Dopo la constatazione di una grave penuria relativa ai prodotti del carbone e dell'acciaio, tradizionalmente esportati a destinazione della Svizzera, l'Alta Autorità consulterà il Consiglio federale prima di :

- a) sottoporre al Consiglio dei Ministri della Comunità delle proposte concernenti la ripartizione delle risorse della Comunità, conformemente all'articolo 59, § 2 del Trattato ;
- b) procedere direttamente alla ripartizione delle risorse della Comunità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 59, § 3, o
- c) introdurre restrizioni all'esportazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 59, § 5 del Trattato.

2) L'Alta Autorità consulterà il Consiglio federale prima di fissare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 61, comma 1 c) del Trattato, dei prezzi minimi o massimi all'esportazione di prodotti del carbone e dell'acciaio, tradizionalmente esportati dalla Comunità verso la Svizzera.

Articolo III

Il Consiglio federale consulterà volta per volta l'Alta Autorità, prima di adottare delle misure che possano influenzare gli scambi tradizionali di prodotti del carbone e dell'acciaio tra la Comunità e la Svizzera.

Articolo IV

Tali consultazioni avverranno abbastanza in tempo e prima che vengano adottate le misure di cui agli articoli II e III, salvo quando le circostanze escludano la consultazione preventiva. In quest'ultimo caso, la consultazione avrà luogo subito dopo.

Articolo V

1) Le consultazioni previste nel presente Accordo si svolgono nel quadro di una Commissione mista permanente.

2) La Commissione mista è composta da un numero uguale di rappresentanti dell'Alta Autorità e di rappresentanti del Consiglio federale.

3) La Commissione mista adotta il suo regolamento, che può prevedere l'istituzione di Sottocommissioni.

4) Il segretariato della Commissione mista è assicurato congiuntamente da una persona designata dall'Alta Autorità e da una persona designata dal Consiglio federale.

5) Salvo decisione diversa della Commissione mista, questa si riunirà presso la sede dell'Alta Autorità o a Berna.

Articolo VI

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo

a) i termini «carbone» e «acciaio» designano i prodotti enumerati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità, tenuto conto dell'eventuale applicazione del suo articolo 81 ;

b) il termine «la Comunità» si riferisce ai territori per i quali è applicabile il Trattato istitutivo della Comunità.

Articolo VII

Gli effetti del presente Accordo saranno estesi al Principato di Liechtenstein fino a quando quest'ultimo sarà legato alla Confederazione svizzera da un trattato di unione doganale.

Articolo VIII

1) Il presente Accordo entrerà in vigore non appena notificata all'Alta Autorità la ratifica che il Consiglio federale avrà effettuato conformemente alle norme costituzionali della Confederazione svizzera.

2) Il presente Accordo resterà in vigore per un primo periodo che prenderà termine il 10 febbraio 1958, data della fine del periodo transitorio fissato nella Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie, stabilita in virtù dell'articolo 85 del Trattato istitutivo della Comunità.

3) Se una delle Parti contraenti non intenderà prorogare l'Accordo, essa dovrà notificare tale suo desiderio all'altra Parte, tre mesi prima della fine del periodo transitorio.

4) In seguito l'Accordo sarà di volta in volta tacitamente rinnovato per un periodo di cinque anni salvo che, sei mesi prima della fine di ognuno di tali periodi, una delle Parti contraenti notifichi all'altra Parte il suo desiderio di denunciare l'Accordo.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti dell'Alta Autorità e del Consiglio federale, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Lussemburgo il 7 maggio 1956 in duplice esemplare nelle lingue francese, tedesca, italiana e olandese, i quattro testi facendo ugualmente fede.

Per l'Alta Autorità

SPIERENBURG

Per il Consiglio federale svizzero

G. BAUER

INFORMAZIONI

Elenco di pareri formulati sui programmi d'investimenti

(Articolo 54 del Trattato)

(Cfr. Gazzetta Ufficiale della Comunità del 5 febbraio 1957, N° 5, pagina 79/57)

6-57 Lorraine-Escaut, Parigi VIII

- Costruzione di una nuova acciaieria Martin a Longwy.
- Costruzione di un'acciaieria elettrica a Anzin.

Parere formulato dall'Alta Autorità il 30 gennaio 1957.

7-57 Société des Fonderies de Pont-à-Mousson, Nancy

- Costruzione di un forno ad arco elettrico.
- Modifica della dichiarazione del 19 marzo 1956.
Costruzione di un forno moderno di 5,5 m. di diametro di crogiolo (previsti 4,8 m. in un primo tempo).

Parere formulato dall'Alta Autorità il 30 gennaio 1957.

Borse di ricerca dell'Alta Autorità

L'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio bandirà, nel 1957, in collegamento con il Segretariato generale del Consiglio d'Europa, quattro borse di ricerca del valore di 300.000 franchi francesi ciascuna.

Le borse saranno assegnate da un Comitato internazionale di selezione che si riunirà a Strasburgo alla fine del mese di giugno.

Condizioni d'attribuzione

1. Scopo di tali borse è incoraggiare lavori di ricerca sui problemi economici, giuridici o sociali relativi ai compiti e allo sviluppo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e delle sue istituzioni.

2. I candidati sono invitati a scegliere di preferenza un soggetto di ricerca tra i seguenti temi generali:

- i) Lo sviluppo delle istituzioni della Comunità dall'entrata in vigore del Trattato e gli insegnamenti da trarne dal punto di vista della scienza politica. Considerare particolarmente l'evoluzione del ruolo dell'Assemblea Comune o quella dei rapporti tra l'Alta Autorità e il Consiglio dei Ministri.
- ii) I problemi di diritto privato sollevati dall'esistenza e dal funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio. Considerare, ad esempio, i limiti posti dall'articolo 47-2 (segreto professionale) all'obbligo generale di pubblicità imposto all'Alta Autorità; ricercare le norme legislative e la giurisprudenza in materia di segreto professionale negli Stati membri della Comunità.
- iii) Il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio come contributo ad una teoria dell'integrazione economica. Considerare particolarmente l'importanza delle Disposizioni transitorie nell'instaurazione del mercato comune; i problemi economici posti dall'applicazione dell'articolo 67 del Trattato; gli insegnamenti della teoria economica per quel che riguarda la concorrenza tra unità di produzione nelle industrie del carbone e dell'acciaio; la azione dell'Alta Autorità nel settore dei trasporti; ecc.
- iv) I problemi dello sviluppo a lungo termine nel mercato comune: obiettivi generali, politica d'investimento, ricerca

tecnica. Ricercare particolarmente in che modo tali problemi erano posti e risolti per le industrie del carbone e dell'acciaio, prima dell'entrata in vigore del Trattato, e quali trasformazioni provoca ormai l'azione dell'Alta Autorità.

- v) Gli aspetti sociali del Trattato e l'azione dell'Alta Autorità. Considerare particolarmente i modi d'azione diretta dell'Alta Autorità (esempio: riadattamento e reimpiego dei lavoratori) e i modi d'azione indiretta (esempio: politica di costruzione di case operaie, formazione professionale, pubblicazione di studi sui salari, le condizioni di lavoro, ecc.).
- vi) La preparazione di statistiche sul commercio mondiale di prodotti siderurgici: ghisa greggia, semiprodotto, prodotti finiti laminati (se possibile per gruppo di prodotti comparabili) per gli anni 1929, 1938, e dal 1950 al 1956.
- vii) Lo studio dei metodi e dei problemi di misurazione della produttività nell'industria siderurgica: analisi critica e sintesi dello stato attuale delle discussioni internazionali su tali questioni; sviluppo delle proposte pratiche che ne risultano.
- viii) Lo studio sistematico e l'impiego delle statistiche regionali sui trasporti di carbone, rottame, minerale di ferro e di acciaio all'interno della Comunità nel 1951, 1952 o 1953. Da tale studio dovrebbero risultare le correnti regionali di vendita dei prodotti contemplati dal Trattato durante gli anni considerati.

I candidati possono limitarsi nei lavori ad approfondire una parte dei temi generali. Si raccomanda loro in particolare di evitare la presentazione di soggetti che abbiano un carattere troppo nazionale. I candidati devono definire i progetti con precisione sufficiente a consentire al Comitato di selezione di giudicare sulla portata e l'importanza dei lavori che essi si propongono di intraprendere.

3. Le condizioni di assegnazione delle borse per ricerche sono le seguenti:

a) Le persone giuridiche non possono concorrere per una borsa.

b) Di norma, i candidati devono essere cittadini di un paese membro del Consiglio d'Europa. Viene fatta tuttavia un'eccezione in favore dei rifugiati dai paesi europei non membri del Consiglio d'Europa, a condizione che siano legalmente residenti sul territorio di uno Stato membro.

c) Di norma, la preferenza sarà accordata ai candidati di età inferiore ai 45 anni. Tuttavia potranno essere fatte eccezioni in casi determinati.

d) I candidati devono comprovare la propria attitudine ad intraprendere dei lavori di ricerca.

e) I candidati che cercassero di influenzare la decisione del Comitato di selezione, saranno automaticamente eliminati.

4. I beneficiari delle borse dovranno firmare una dichiarazione con la quale si obbligano a:

a) redigere, in una delle lingue della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (tedesco, francese, italiano, olandese), ovvero in inglese, uno studio di almeno 150 pagine di formato 21×27 cm. dattiloscritto a doppio spazio, sul soggetto di ricerca specificato nella domanda. Lo studio dovrà essere sottoposto all'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio prima del 30 giugno 1958. In casi determinati, potrà essere concessa una proroga del termine.

b) Restituire all'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio l'ammontare della borsa, ovvero la sua contropartita in moneta del paese del territorio nel quale sono residenti, nel caso in cui non ottemperassero agli obblighi precisati nel paragrafo precedente.

c) Astenersi dall'esprimere, sia nel corso di viaggi effettuati per i propri lavori, sia nella redazione dello studio, opinioni che possano essere interpretate come impegnative, sotto qualunque forma, della responsabilità dell'Alta Autorità.

5. Pubblicazioni dei lavori:

a) L'Alta Autorità si riserva il diritto di pubblicare gli studi dei beneficiari.

b) Il beneficiario che facesse pubblicare per conto proprio il risultato dei propri lavori, dovrà fare menzione dell'assegnazione di una borsa da parte dell'Alta Autorità.

6. I beneficiari potranno proseguire i propri lavori di ricerca nel rispettivo paese o all'estero. Sono stati conclusi degli accordi speciali con il Consiglio d'Europa e con altre organizzazioni europee, al fine di facilitare loro le visite e le ricerche eventualmente necessarie al compimento dei loro lavori.

7. I formulari per la domanda possono essere ottenuti rivolgendosi all'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (Servizio Informazioni) 18, rue Aldringer, Lussemburgo. Essi devono essere rinviati allo stesso indirizzo, debitamente compilati e firmati, prima del 30 aprile 1957.

CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECISIONI, PARERI E CONSULTAZIONI

PARERE CONFORME

emesso dal Consiglio, ai termini dell'articolo 55 § 2 c) del Trattato, in merito allo stanziamento di 200.000 unità di conto UEP, provenienti dai prelievi di cui all'articolo 50 del Trattato, per l'organizzazione di concorsi e il finanziamento di premi destinati a promuovere o compensare lavori di ricerca relativi al miglioramento degli apparecchi di misurazione del grisù, dell'ossido di carbonio e dell'ossigeno nell'atmosfera dei cantieri minerari sotterranei

Con lettera in data 16 gennaio 1957, l'Alta Autorità ha richiesto al Consiglio, ai termini dell'articolo 55, § 2 c) del Trattato, un parere conforme in merito allo stanziamento di 200.000 unità di conto UEP, provenienti dai prelievi di cui all'articolo 50 del Trattato, per l'organizzazione di concorsi e il finanziamento di premi destinati a promuovere o compensare lavori di ricerca relativi al miglioramento degli apparecchi di misurazione del grisù, dell'ossido di carbonio e dell'ossigeno nell'atmosfera dei cantieri minerari sotterranei.

Il Consiglio, riunito nella sua 41^a sessione il 7 febbraio 1957, ha emesso, nei termini riportati nel processo verbale delle deliberazioni del Consiglio, il parere conforme richiesto dall'Alta Autorità.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ZIJLSTRA

PARERE CONFORME

emesso dal Consiglio, ai termini dell'articolo 55 § 2 c) del Trattato, in merito allo stanziamento di 1.500.000 unità di conto UEP, provenienti dai prelievi di cui all'articolo 50 del Trattato, per un aiuto finanziario destinato a ricerche intese a elaborare procedimenti che consentano di ridurre il consumo di coke siderurgico per tonnellata d'acciaio prodotto

Con lettera in data 16 gennaio 1957, l'Alta Autorità ha richiesto al Consiglio, ai termini dell'articolo 55 § 2 c) del Trattato, un parere conforme circa lo stanziamento di 1.500.000 unità di conto UEP, provenienti dai prelievi di cui all'articolo 50 del Trattato, per un aiuto finanziario destinato a ricerche intese a elaborare procedimenti che consentano di ridurre il consumo di coke siderurgico per tonnellata d'acciaio prodotto.

Il Consiglio, riunito nella sua 41ª sessione il 7 febbraio 1957, ha emesso, nei termini riportati nel processo verbale delle deliberazioni del Consiglio, il parere conforme richiesto dall'Alta Autorità.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ZIJLSTRA

PUBBLICAZIONI
della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

EDIZIONI DELL'ASSEMBLEA COMUNE

Periodici

	<i>Prezzi</i>	
	FRS. B.	LIT.
Bollettino trimestrale di Bibliografia	20,—	250
Abbonamento per l'anno 1957 (4 numeri)	65,—	810
Informazioni mensili sulla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e sulla integrazione europea	15,—	180
Abbonamento per l'anno 1957 (12 numeri)	150,—	1875

Opuscoli

<i>Rif-N°</i>			
212	Discussioni dell'Assemblea Comune. Resoconto stenografico delle sedute. Sessione inaugurale dal 10 al 13 settembre 1952 e Sessione dal 10 al 13 gennaio 1953 (N° 1)	65,—	810
1033	<i>idem</i> , Sessione straordinaria dell' 11 marzo 1953 (N° 2)	9,—	110
1074	<i>idem</i> , Sessione ordinaria del 12 maggio 1953 (N° 3)	4,—	50
1134	<i>idem</i> , Sessione ordinaria dal 15 al 23 giugno 1953 (N° 4)	70,—	870
1273	<i>idem</i> , Sessione straordinaria dal 14 al 16 gennaio 1954 (N° 5)	50,—	620
1450	<i>idem</i> , Sessione ordinaria dall' 11 al 21 maggio 1954 (N° 6)	120,—	1500
1533	<i>idem</i> , Sessione straordinaria dal 29 novembre al 2 di- cembre 1954 (N° 7)	60,—	750
1617	<i>idem</i> , Sessione straordinaria dal 6 al 9 maggio 1955 (N° 8)	22,—	270
1622	<i>idem</i> , Sessione ordinaria dal 10 maggio al 14 maggio e dal 21 giugno al 24 giugno 1955 (N° 9)	120,—	1500
1684	<i>idem</i> , Indice analitico per l'esercizio 1954-1955 (N° 10)	40,—	500
1683	<i>idem</i> , Sessione straordinaria dal 22 al 25 novembre 1955 (N° 11)	60,—	750
1740	<i>idem</i> , Seconda Sessione straordinaria, marzo 1956 a Bruxelles (N° 12)	50,—	620
1799	<i>idem</i> , Sessione ordinaria dall'8 all'11 maggio e dal 18 al 22 giugno 1956 (N° 13)	120,—	1500
1153	Prima Relazione annuale (settembre 1952 - settembre 1953) Sedute comuni dei Membri dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa e dei Membri dell'Assemblea Comune. Resoconto stenografico (*):	43,—	540
1129	Seduta del 22 giugno 1953	30,—	380
1458	Seduta del 20 maggio 1954	22,—	270
1462	Seduta del 27 ottobre 1955	22,—	270
1525	Regolamento dell'Assemblea Comune	30,—	375
8401	Bibliografia analitica del Piano Schuman e della C.E.C.A.	40,—	500
1741	Annuario - Manuale dell'anno 1956	100,—	1250

Le suddette pubblicazioni sono stampate nelle quattro lingue ufficiali della Comunità; le pubblicazioni contrassegnate con l'asterisco (*) sono disponibili anche in lingua inglese.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita indicati nell'ultima pagina della *Gazzetta Ufficiale della Comunità europea*. Per l'Inghilterra e Commonwealth britannico le ordinazioni devono essere indirizzate a: «H. M. Stationery Office», P. O. Box 569 — London S. E. 1.